

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
SEZ. III BIS – R.G.N. 8477/2021

Motivi aggiunti

con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

Per la Prof.ssa **SALINAS FITO Remedios** (C.F. SLNRDS70R42Z131R) nata a Barcellona (Spagna) il 02/10/1970 e res.te a Latina alla via Aurelio Saffi n. 4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E) e dall'**Avv. Michelangelo Fiorentino** (C.F. FRNMHL57S17A512D), giusta procura in atti, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michelangelofiorentino@pec.avvocraticassino.it (n. fax 0771 324437)

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa **YURRITA Monica** (C.F. YRRMNC74T53Z509H) res.te in Firenze alla via Circondaria n. 59, presso il procuratore costituito Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) in via Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B – 00187

Roma,

nonché quali controinteressati di tutti i candidati inseriti nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021.

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) Del **D.D.G. n. 386 del 05.07.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, nella parte in cui include con riserva il nominativo della ricorrente;
- 2) Del **D.D.G. n. 796 del 20.08.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato e l'Elenco n. 2 dei destinatari di una proposta di accantonamento del posto per l'a.s. 2021/22, collocando la ricorrente nel secondo elenco;
- 3) di ogni altro atto consequenziale, presupposto, endoprocedimentale e connesso non ancora acquisito o acquisendo, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché all'inserimento nell'Elenco 1 dei destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021 e alla conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento, anche cautelare, di inserimento a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché di inserimento nell'Elenco 1 dei destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021 e alla

conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi.

IN FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio-Roma ed iscritto al n. 8477/2021 RG, l'odierna ricorrente impugnava gli atti di approvazione della graduatoria concorsuale ex DDG n. 510/20 per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, nella parte in cui disponevano l'inclusione con riserva dell'istante in graduatoria, nonché i successivi atti di individuazione della stessa quale destinataria di accantonamento del posto di ruolo, in luogo della stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il titolo di accesso alla classe di concorso, conseguito dalla ricorrente all'estero, sarebbe dovuto essere oggetto di riconoscimento in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE.

A sostegno della propria pretesa, proponeva i seguenti motivi di ricorso:

A) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, del D.M. 01 giugno 2017, n. 374, e del D.M. 9 maggio 2017, n. 259. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per omissione ed errore. Irragionevolezza ed illogicità. Obbligo a provvedere. Carenza di motivazione. Sviamento. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. in quanto le disposizioni normative che regolano la materia, obbligano al riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all'estero solo qualora si acceda a classi di concorso per cui è richiesto un titolo di studio italiano, mentre per le classi di concorso per cui è richiesto un titolo di studio estero, come quella a cui accede la ricorrente, ossia di Conversazione in lingua straniera (il docente è madrelingua per conversazione e vissuto linguistico e parla solo ed esclusivamente in lingua straniera), non è necessario il riconoscimento in Italia del titolo, ma solo la dichiarazione di valore che attesti la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Violazione e falsa applicazione dei principi anche costituzionali in materia di pubblici concorsi. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di

trasparenza amministrativa e di buon andamento dei pubblici uffici, in quanto la censurata condotta del Ministero dell'Istruzione si pone in contrasto con i fondamentali principi costituzionali che devono informare l'agere amministrativo, nonché con i principi e le norme vigenti in materia di procedura concorsuali.

Con ordinanza n. 10650 del 18/10/2021, l'intestato TAR ordinanza al MI di fornire *“chiarimenti in ordine al riconoscimento del titolo conseguito all'estero dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'avvertimento che l'eventuale comportamento inerte dell'amministrazione sarà considerato ai sensi dell'art 64 c.p.a.”*.

In data 29/11/2021 il Ministero resistente depositava una relazione, con allegati documenti, del tutto inconferenti con quanto oggetto del presente contenzioso e con quanto richiesto dal Tribunale, in quanto relativi alla richiesta di riconoscimento avanzata dalla ricorrente per le classi di concorso A045 Scienze economico-aziendali e A047 Matematica applicata.

Veniva, pertanto, rinnovata *“la richiesta di chiarimenti all'amministrazione in relazione alla classe di concorso Classe BC02 riguardo alla censure proposte dalla ricorrente con l'avvertimento che in caso di inerzia il Tribunale trarrà argomenti di prova ex art 64 c.p.a.”*.

Con ordinanza n. 1189 del 24/02/2022 *“Ritenuto che l'amministrazione non ha provveduto a fornire i predetti chiarimenti e che l'art 64 c.p.a. autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale della P.A. che ha un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti”*, il TAR adito accoglieva l'istanza cautelare avanzata dalla Prof.ssa Salinas Fito.

Nonostante la richiesta di esecuzione dell'ordinanza cautelare avanzata a mezzo pec per il tramite di questo difensore in data 26/02/2022 (all.ti 1 e 2), al fine di ottenere, stante il provvedimento interinale di accoglimento, la rimozione della riserva con cui la ricorrente era collocata in graduatoria e, conseguentemente, all'immissione in ruolo, **ancora una volta il Ministero dell'Istruzione non**

provvedeva spontaneamente, sicché la Prof.ssa Salinas Fito si vedeva costretta a proporre istanza *ex artt.* 59 e 112 ss. c.p.a.

Con sentenza breve n. 4585 del 15/04/2022, codesto Ecc.mo Tar accoglieva l'istanza proposta e nominava quale commissario *ad acta* il Direttore dell'USR Lazio al fine di provvedere entro il termine di 30 giorni all'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Con Decreto Dirigenziale n. 313 del 19/04/2022 (all.to 3) il Commissario *ad acta*, in rettifica della graduatoria concorsuale impugnata, *ex* DDG del 5 luglio 2021, n. 386, provvedeva ad *“inserire la candidata SALINAS FITO Remedios a pieno titolo nella graduatoria della classe di concorso BC02 – CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) per la regione Lazio”*.

Ebbene, ciononostante, **ad oggi il Ministero resistente del tutto immotivatamente non ha ancora provveduto all'assunzione in ruolo** della Prof.ssa Salinas Fito Remedios, relegandola ancora in una ingiusta ed illegittima condizione di precariato. Non sono servite neanche le reiterate diffide inviate da questa difesa a ridosso delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23 (all.ti 4, 5 e 6), **diffide che sono state totalmente ignorate dall'Amministrazione scolastica che ha perseverato nell'atteggiamento di totale inerzia, già manifestato in sede processuale, che ha ulteriormente aggravato il pregiudizio (non solo economico) già subito dalla ricorrente in sede di redazione della graduatoria concorsuale.**

Tanto premesso, l'illegittima condotta del MIUR, che ha collocato la ricorrente con riserva nella graduatoria concorsuale, impedendole l'assunzione a tempo indeterminato, in uno alla protratta e colpevole inerzia della medesima PA, anche a seguito di provvedimento giurisdizionale, ha cagionato alla ricorrente evidenti danni economici connessi alla illegittima perdurante condizione di precariato e le ha impedito, altresì, di svolgere l'anno di prova e di presentare domanda di trasferimento per avvicinarsi alla propria famiglia.

Ciò considerato con il presente atto si fa istanza per risarcimento del danno per equivalente monetario, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità aquiliana a carico del Ministero convenuto.

IN DIRITTO

Il danno economico patito dalla ricorrente è quello consistente nelle retribuzioni perse in ragione della condotta illegittima e antigiuridica del Ministero dell'Istruzione, che non solo le ha impedito l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021 (così come previsto per i vincitori del concorso di cui si discute proprio dal bando *ex* D.D.G. n. 510/2020), ma, ad oggi, nonostante l'accoglimento cautelare e la sentenza definitiva emessa a seguito di istanza *ex art.* 59 e 112 cpa, ancora non l'ha assunta in ruolo.

Tale danno, alla luce delle risultanze processuali e del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente, così come ampiamente descritto e documentato nelle superiori premesse in fatto, appare del tutto evidente.

Sul punto, va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha di recente ribadito che, la responsabilità dell'amministrazione per illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, rientra nell'alveo della responsabilità aquiliana *ex art.* 2043 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021). Affinché possa ritenersi sussistente tale forma di responsabilità occorre che il ricorrente, in applicazione del principio generale della ripartizione dell'onere probatorio *ex art.* 2697 cod. civ., fornisca la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (cfr., *ex multis*, C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sent. n. 914 del 15 ottobre 2020; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4439 del 4 settembre 2013; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 798 del 17 febbraio 2013), ossia: *a)* l'aver subito un danno ingiusto dalla illegittima attività amministrativa (c.d. danno-evento); *b)* che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione (c.d. causalità materiale); *c)* che l'evento dannoso sia soggettivamente imputabile all'amministrazione a titolo di dolo o colpa (c.d. colpa d'apparato); *d)* di aver subito un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, il c.d. danno-conseguenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5070 del 18 luglio 2019; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6971 del 10 dicembre 2018; T.A.R. Campania, sez. V, sent. n. 2504 del 17 aprile 2018; T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, sent. n. 1666 del 26 ottobre 2017).

La giurisprudenza amministrativa ha anche avuto modo di chiarire che, con riguardo all'azione risarcitoria per danni cagionati dalla amministrazione quale conseguenza di un'attività amministrativa illegittima ad essa rimproverabile a

titolo di colpa, “*il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1674 del 9 marzo 2020; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3362 del 23 maggio 2019; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6506 del 19 novembre 2018).

Con riguardo alla ingiustizia del danno, la giurisprudenza amministrativa (cfr., di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021) ha affermato che la prova di tale elemento della fattispecie risarcitoria risulta raggiunta ogniquale volta il ricorrente dimostri che l’illegittimo esercizio del potere amministrativo abbia leso un bene della vita che avrebbe avuto titolo a conseguire (ove venga in rilievo la lesione di un interesse legittimo pretensivo) ovvero a conservare (nel caso in cui si lamenti la lesione di un interesse legittimo oppositivo). Nel caso di specie, la prova dell’ingiustizia del danno (da intendersi quale danno-evento), è rinvenibile nell’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice del concorso che, violando o ignorando colposamente le disposizioni in materia di titoli di accesso alle classi di concorso, ha erroneamente ritenuto che il titolo estero posseduto dalla ricorrente dovesse essere oggetto di riconoscimento in Italia e, conseguentemente, ha ingiustamente collocato la ricorrente nell’elenco di coloro che, in ragione della riserva attribuita, dovevano subire l’accantonamento del posto in luogo dell’immissione in ruolo. Ne è conseguita la lesione, in danno della Prof.ssa Salinas Fito, di un interesse legittimo pretensivo con conseguente mancato conseguimento di un bene della vita consistente nell’assunzione a tempo indeterminato, con diritto a percepire le relative retribuzioni a partire dal 1° settembre 2021, per n. 18 ore settimanali.

In materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione per l’esercizio di un’attività amministrativa illegittima, se è vero che il risarcimento del danno presuppone una condotta *non iure*, è pur vero che il carattere antigiuridico dell’*agere* pubblico viene specificamente individuato nella “*spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6819 del 30 novembre 2018). Nel caso di specie, il Ministero resistente si è discostato dalle previsioni normative dettate in materia di titoli di accesso alle classi di

concorso (nei termini di cui si è dato ampiamente conto in tutti gli scritti difensivi), in forza delle quali il titolo di accesso alla classe di concorso B-02 Conversazione di lingua straniera, non necessita di alcun procedimento di riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE, essendo sufficiente il titolo di studio corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in un Paese in cui la lingua, oggetto di conversazione, è lingua madre, munito di dichiarazione di valore. Nel caso che qui ci occupa, invece, il Ministero resistente ha erroneamente applicato la disciplina prevista per i posti di insegnamento ai quali si accede con un titolo di studio italiano, ritenendo necessario quindi il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi della sopra richiamata normativa comunitaria.

Quanto all'elemento eziologico, quale ulteriore elemento della fattispecie risarcitoria *ex art. 2043 cod. civ.*, per quanto detto, è evidente l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'adozione dei provvedimenti impugnati e i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, in quanto il mancato soddisfacimento dell'interesse legittimo della Prof.ssa Salinas Fito risulta eziologicamente riconducibile all'illegittimità dell'*agere* pubblico. Invero, l'illegittimo operato del MI che ha erroneamente collocato la ricorrente nell'elenco di coloro che, in ragione della riserva attribuita, dovevano subire l'accantonamento del posto in luogo dell'immissione in ruolo, ha cagionato **in via esclusiva** la mancata assunzione e, dunque, la perdita economica di cui in questa sede si chiede il ristoro, secondo la quantificazione di cui si darà conto più avanti.

Sotto tale profilo è evidente l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'azione amministrativa e il danno ingiusto subito in termini di lucro cessante (mancato guadagno) dalla prof.ssa Salinas Fito.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo della colpa, si è ampiamente dato conto negli scritti difensivi della normativa vigente in materia di titoli di accesso alle diverse classi di concorso che, si ribadisce, per la classe di concorso BC02, esclude l'applicazione della procedura di equipollenza di cui alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE

Dunque, la commissione di concorso ha, con tutta evidenza, violato tutti i canoni di diligenza e perizia espressamente richiesti ad un organo che

esprime giudizi valutativi nella redazione di una graduatoria concorsuale, atteso che i commissari avrebbero dovuto conoscere le norme che disciplinano i titoli di accesso alla procedura concorsuale in cui sono chiamati a prestare la propria opera e avrebbero dovuto usare la massima diligenza nello svolgimento del proprio operato.

Ed, invece, l'Amministrazione convenuta, non solo non ha fatto corretta applicazione di detti principi, ma ha, altresì, palesemente **ignorato tutti i reclami tempestivi avanzati dalla Prof.ssa Salinas Fito, perseverando nella propria condotta negligente, anche in sede processuale, omettendo di fornire al Tribunale la relazione illustrativa richiesta, costringendo la ricorrente ad agire per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e, ancora ad oggi, non assumendola senza alcuna ragione in ruolo, nonostante lo scioglimento forzato della riserva (!!!).**

Ebbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sussiste l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'Amministrazione, *“connessa alla particolare dimensione della responsabilità dell'Amministrazione per lesione di interessi legittimi, identificabili con quelli al c.d. giusto procedimento, il quale richiede competenza, attenzione, celerità ed efficacia, necessari parametri di valutazione dell'azione amministrativa”* (Cons. St., V, 24 maggio 2017, n. 2444, richiamando Cons. St., V, 8 aprile 2014 n. 1644).

Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale in forza del quale l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, può considerarsi sussistente la c.d. colpa d'apparato posto che, da un lato, l'attività amministrativa che viene in rilievo si pone in contrasto con i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2151 del 12 marzo 2021) e, dall'altro, che l'operato del Ministero resistente non risulta suscettibile di essere giustificato da un errore scusabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi precipuamente individuate dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 601 del 24 gennaio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2348 del 1° aprile 2019; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2920 del 16 maggio 2018), ossia la sussistenza di un contrasto giudiziario, l'incertezza del quadro normativo o la complessità della situazione di fatto.

Inoltre, in ragione del fatto che il Ministero resistente in giudizio ha prodotto una relazione del tutto inconferente rispetto all'oggetto del contenzioso e a seguito di rinnovazione della richiesta istruttoria, non ha prodotto alcunché, l'onere probatorio relativo all'assenza di colpa per errore scusabile non risulta in alcun modo soddisfatto, da parte dell'amministrazione resistente (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4439 del 4 settembre 2013; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1468 del 11 marzo 2013; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5846 del 19 novembre 2012).

Per quanto concerne la prova del danno-conseguenza la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *“non vengono in rilievo profili di carattere pubblicistico, ma si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, e dunque di imputare all'evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze 'dirette e immediate' dell'evento sul piano della causalità giuridica”* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 7 del del 23 aprile 2021).

Anche per quel che concerne la responsabilità aquiliana, il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità dagli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. In particolare, ai fini del presente giudizio, assume particolare rilievo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 2056 cod. civ., nella parte in cui svolge una funzione precettiva per la quale il criterio della “conseguenzialità immediata e diretta” mira a limitare le conseguenze dannose risarcibili comprese nella serie causale originata dal fatto illecito costituito dalla non giustificata illegittimità dell'agere amministrativo. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, sulla base dell'art. 1223 cod. civ. viene escluso *“il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi”* (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021).

Nel caso di specie il danno-conseguenza risarcibile va commisurato al totale delle retribuzioni perse in conseguenza della violazione subita a causa dei provvedimenti gravati e della censurata condotta della PA convenuta.

Invero, se il Ministero resistente l'avesse collocata in ruolo sin da 1° settembre 2021, l'odierna deducente avrebbe percepito le retribuzioni sin da tale data, commisurate alla quantità di prestazione lavorativa contrattualmente prevista, ossia n. 18 ore settimanali, così come codificato dall'art. 28, comma 5, del CCNL Scuola 2006-2009 (all.to 7), senza alcuna interruzione e presumibilmente fino al suo collocamento a riposo.

Invece, la ricorrente, versando attualmente ancora in una situazione di precariato per esclusiva responsabilità della PA resistente, nell'a.s. 2021/2022 ha ottenuto due incarichi di supplenza per un numero totale di ore settimanali inferiore alla 18 contrattuali: uno presso l'I.I.S. "Campus dei Licei Ramadù" di Cisterna di Latina (LT) dal 29/10/2021 al 08/06/2022, per 4 ore settimanali sulla classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali (all.to 8), e l'altro presso l'I.I.S. "Teodosio Rossi" di Priverno (LT) dal 17/09/2021 al 30/06/2022 per 6 ore settimanali sulla classe di concorso BC02 Conversazione di lingua straniera (Spagnolo) (all.to 9).

Dunque, poiché per l'a.s. in corso, invece, la Prof.ssa Salinas Fito ha ottenuto una supplenza dal 02/09/2022 al 30/09/2023 presso il Liceo "Cicerone Pollione" di Formia per n. 18 ore settimanali sulla classe di concorso BC02 Conversazione di lingua straniera (Spagnolo) (all.to 10), alla data del deposito del presente atto, il danno patito è limitato all'a.s. 2021/22 ed è commisurato alla differenza tra retribuzioni lorde che la Prof.ssa Salinas Fito avrebbe dovuto percepire se fosse stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021 per n. 18 ore settimanali e il totale delle retribuzioni lorde effettivamente percepite in ragione dei contratti di supplenza ottenuti per l'a.s. 2021/22, come sopra dettagliatamente indicati e allegati.

In ordine al *quantum debeatur*, il danno va quantificato alla luce delle fasce stipendiali vigenti, allegate al CCNL Istruzione e ricerca 2016-18 (all.to 11), tenendo conto che, trattandosi di personale precario al quale non vengono riconosciuti gli incrementi stipendiali conseguenti al passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore, si applica la fascia stipendiale 0-8 e che lo stipendio dei docenti laureati di scuola superiore è diverso dalla retribuzione prevista per i docenti diplomati dello stesso grado (la ricorrente, sì è detto, per l'a.s. di cui si discute ha prestato servizio per 4 ore settimanali sulla classe di concorso A045 il cui titolo di accesso è la laurea, ed è stata retribuita come

docente laureato di scuola superiore, e per 6 ore settimanali ha prestato servizio sulla classe di concorso BC02, il cui titolo di accesso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed è stata retribuita come docente diplomato del secondo grado).

Ciò considerato, nell'a.s. 2021/2022, per il contratto presso l'I.I.S. "Campus dei Licei Ramadù" di Cisterna di Latina (LT) dal 29/10/2021 al 08/06/2022, per 4 ore settimanali sulla classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali, la ricorrente ha percepito un totale di € 3.365,59 lordi a titolo di retribuzioni, come da buste paga che si allegano (al.to 12), secondo la seguente specifica:

stipendi percepiti da contratto con I.I.S. Ramadù (4 ore dal 29/10/2021 al 08/06/2022)

	Stipendio Tabellare	IIS Conglobata	IVC	RPD	Elem. Pereq.	incremento IVC	13^
Settembre 2021	0	0	0	0	0		
Ottobre 2021	19,00	7,80	0,19	2,58	0		
Novembre 2021	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33		
Dicembre 2021	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33		67,91
Gennaio 2022	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33		
Febbraio 2022	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33		
Marzo 2022	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33		
Aprile 2022	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33	1,21	
Maggio 2022	284,94	119,61	2,83	38,77	3,33	1,21	
Giugno 2022	76,00	31,90	0,76	10,34	0	0,33	
Luglio 2022	0	0	0	0	0	0	
Agosto 2022	0	0	0	0	0	0	
Totale	2.089,58	876,97	20,76	284,31	23,31	2,75	67,91

Per il contratto presso l'I.I.S. "Teodosio Rossi" di Priverno (LT) dal 17/09/2021 al 30/06/2022 per 6 ore settimanali sulla classe di concorso BC02 Conversazione di lingua straniera (Spagnolo), la Prof.ssa Salinas Fito ha percepito € 6.959,22 lordi a titolo di retribuzioni, come da buste paga che si allegano (al.to 13), secondo la seguente specifica:

stipendi percepiti da contratto con I.I.S. Teodosio Rossi (6 ore dal 17/09/2021 al 30/06/2022)

	Stipendio Tabellare	IIS Conglobata	IVC	RPD	Elem. Pereq.	Incremento IVC	13^	
Settembre 2021	178,32	82,75	1,83	27,14	0			*
Ottobre 2021	382,11	177,32	3,92	58,16	0			**

Novembre 2021	382,11	177,32	3,92	58,16	0		
Dicembre 2021	382,11	177,32	3,92	58,16	0		1.032,57
Gennaio 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33		
Febbraio 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33		
Marzo 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33		
Aprile 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33	1,68	
Maggio 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33	1,68	
Giugno 2022	382,11	177,32	3,92	58,16	6,33	1,68	
Luglio 2022	0	0	0	0	0	0	
Agosto 2022	0	0	0	0	0	0	
Totale	3.617,31	1.678,63	37,11	550,58	37,98	5,04	1.032,57

*(compensi ottenuti con arretrati ad ottobre 2021)

** (di cui 611,19 del periodo 17/09/2021 – 31/12/2021 e 431,28 riferiti ad anni precedenti)

Dunque, in sintesi, per l'a.s. 2021-22, la Prof.ssa Salinas Fito ha percepito retribuzioni lorde per totali € 10.324,81.

Invece, se fosse stata assunta in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021, per 18 ore settimanali, sulla base delle tabelle stipendiali allegate, avrebbe percepito, per l'a.s. 2021/22, una retribuzione lorda pari ad € 23.753,09, così dettagliata:

Stipendi da percepire per un contratto teorico di 18 ore, durata dal 01/09/2021 al 31/08/2022

	Stipendio Tabellare	IIS Conglobata	IVC	RPD	Elem. Pereq.	incremento IVC	13^
Settembre 2021	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Ottobre 2021	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Novembre 2021	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Dicembre 2021	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		1.833,57
Gennaio 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Febbraio 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Marzo 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00		
Aprile 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00	5,04	
Maggio 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00	5,04	
Giugno 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00	5,04	
Luglio 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00	5,04	
Agosto 2022	1.146,33	531,96	11,76	116,31	19,00	5,04	
Totale	13.755,96	6.383,52	141,12	1.395,72	228,00	25,20	1.833,57

Pertanto, sulla base dei superiori conteggi, le somme non percepite a titolo di stipendio a causa dell'illegittima condotta del Ministero convenuto, ammontano ad € **13.438,28**, così dettagliate

	Stipendio Tabellare	IIS Conglobata	IVC	RPD	Elem. Pereq.	incremento IVC	13 ^a
	8.049,07	3.827,92	83,25	560,83	166,71	17,41	733,09

In conclusione, la ricorrente, che avrebbe avuto diritto all'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021, per n. 18 ore settimanali, ha subito un danno patrimoniale nella misura del lucro cessante, parametrato alle retribuzioni perse a causa dell'illegittima mancata assunzione in ruolo, pari ad € **13.438,28**.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Qualora codesto Ecc.mo TAR lo dovesse ritenere opportuno o necessario, in caso di contestazione o di necessaria integrazione, si chiede, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a., di ordinare una verifica e/o una CTU, al fine di quantificare con esattezza il danno subito dalla ricorrente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente atto è stato notificato ad uno solo dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al gravato D.D.G. n. 386 del 05.07.2021 dell'USR Lazio, ossia la Prof.ssa Yurrita Monica, già costituita in questo giudizio.

Considerando l'elevato numero dei docenti inseriti in detta graduatoria, si chiede, qualora codesto Collegio lo dovesse ritenere rilevante ed opportuno, stante l'eccessiva onerosità nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme*

speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa **Salinas Fito Remedios**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, *contrariis reiectis*, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo TAR adito, accogliere il ricorso e di ogni correlata istanza, nonché la domanda risarcitoria, e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento danni in favore del ricorrente nella misura di € **13.438,28** o in quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio e alla refusione del contributo unificato, anche per i motivi aggiunti.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Diffida ad eseguire indirizzo pec 1 MIUR (all.to 1);
- 2) Diffida ad eseguire indirizzo pec 2 MIUR (all.to 2);
- 3) Decreto Dirigenziale n. 313 del 19/04/2022 USR Lazio
- 4) Diffida del 28/07/2022 MIUR (all.to 4);
- 5) Diffida del 28/07/2022 USR Lazio (all.to 5);
- 6) Diffida del 24.08.2022 (all.to 6);
- 7) CCNL Scuola 2006-2009 (all.to 7);
- 8) Contratto “Campus dei Licei Ramadù” Cisterna di Latina a.s. 2021-22 (all.to 8);
- 9) Contratto “Teodosio Rossi” Priverno a.s. 2021-22 (all.to 9);
- 10) Contratto a.s. 2022-23 (all.to 10);
- 11) CCNL Istruzione e ricerca 2016-18 (all.to 11);
- 12) Buste paga I.I.S. “Ramadù” a.s. 2021-22 (all.to 12);

13) Buste paga I.I.S. “Teodosio Rossi” a.s. 2021-22 (all.to 13).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente causa verte in materia di rapporti di pubblico impiego e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 04/11/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri